



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



ORDINANZA N. 31 DEL 30/12/2023

OGGETTO: MANIFESTAZIONI E ALTRI EVENTI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE NEL 2024. DIVIETI AI FINI DELLA SAFETY PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ INERENTI LA VENDITA, L'INTRODUZIONE E LA DETENZIONE, NELLE AREE INDIVIDUATE, DI CONTENITORI IN VETRO E DI PRODOTTI PIROTECNICI ANCHE DI LIBERA VENDITA.

IL SINDACO

Rilevato che:

- sul territorio comunale vengono realizzati numerosi eventi a promozione del territorio quali feste, manifestazioni, sagre, spettacoli, ed altre iniziative con un notevole richiamo di pubblico;
- nella locale via Cervi è presente la struttura dell'Unipol Arena, centro di rilievo per molti eventi a forte richiamo di pubblico, quali a titolo di esempio occasione di concerti, eventi sportivi, spettacoli, convention, ecc.;

Preso atto:

- del diffuso fenomeno in questa tipologia di eventi dell'abbandono al suolo di bottiglie in vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande ivi contenute, senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato;
- dei recenti accadimenti collegati alla frequentazione di un numero consistente di minori al Centro Commerciale Gran Reno, anche in concomitanza di eventi programmati all'Unipol Arena;

Considerato che:

- gravi eventi verificatisi a livello nazionale hanno manifestato con tutta evidenza i rischi, nell'attuale contesto generale, per l'ordine e sicurezza pubblica nonché per la pubblica incolumità derivanti dall'abbandono al suolo di tali contenitori vuoti e infranti;
- in contesti di alta concentrazione di persone la messa in disponibilità attraverso l'introduzione, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche e non, contenute in bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale, ovvero in lattine, può essere causa di pericolo qualora detti contenitori vengano utilizzati impropriamente oppure siano dispersi al suolo disseminando cocci taglienti.
- in situazioni ove la folla si raduna in numero considerevole, le condizioni di panico che possono scaturire, da allarmi fondati o meno, possono sfociare in scenari incontrollati con danni alle persone;
- in tali contesti anche il rumore generato dallo scoppio di petardi può ingenerare allarme e divenire

causa di panico;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 1, lett. g del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che dispone il divieto, in occasione di manifestazioni sportive, musicali, culturali o ricreative di vendere bevande d'asporto chiuse all'interno dei contenitori originali con l'obbligo per gli esercenti di somministrare in bicchieri che per le attività itineranti, dovranno essere di tipo "usa e getta";
- il titolo II e IV del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, che disciplinano la sicurezza e la qualità dell'ambiente urbano e la tutela della quiete pubblica e privata;

Visti:

- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art.54 comma 4 e comma 4bis, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol e s.m.i.;
- il regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Viste le note:

- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19 giugno 2017
- Circolare del Prefetto di Bologna PG 23839 del 17 luglio 2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11991 del 20 luglio 2017
- Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni n° 11001/1100 del 28 luglio 2017
- Circolare del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n° 557/PAS/U/011758/13500 del 2 agosto 2017
- Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni n° 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;

Dato atto che:

- in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- è stata data comunicazione preventiva al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 57 del TULPS;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

ORDINA

- Nelle aree specifiche interessate da eventi che si svolgono nel territorio comunale su aree pubbliche, ad uso o aperte al pubblico e per la loro intera durata, ed in particolare nelle aree di manifestazioni, fiere, sagre, feste paesane, competizioni o eventi sportivi, concerti, spettacoli;
- Per tutti gli eventi musicali organizzati presso Unipol Arena, da due ore prima dell'evento e fino a due ore oltre il termine, nelle aree esterne alla struttura e nel parcheggio ad essa destinato, lungo le strade perimetrali all'Arena ed in dettaglio nelle vie De Curtis, Cervi, Coppi, sottopassi pedonali ferroviari, cavalcavia pedonale della via De Curtis, Via Monroe, Via Lennon, Via Giovannini e Via Costituzione;

IL DIVIETO

- di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o in lattina. La somministrazione di bevande per consumo in luogo aperto può quindi avvenire esclusivamente servendo il contenuto in contenitori e bicchieri di plastica o di carta.
- di introduzione e detenzione, da parte del pubblico, nei tempi e nei luoghi di cui ai sopra indicati punti 1) e 2), di bottiglie, lattine o di altri contenitori in vetro per bevande.
- di consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattine all'esterno dei locali dei pubblici esercizi, ad esclusione delle aree contingentate ad uso esclusivo delle attività commerciali (es. déhors).
- di somministrazione ed asporto, in contenitori di vetro ed in lattine, di bevande alcoliche e non, ai pubblici esercizi ubicati all'interno dell'Unipol Arena, e all'esterno, nelle aree sopraccitate.
- di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico, aperto o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico anche solo dall'effetto sonoro dello scoppio, in assenza di licenza, di cui all'art. 57 del TULPS, e di autorizzazione all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici.
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs. 58/2010;

DISPONE

- che la Polizia Locale e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza;
- che presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, con validità dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024;

RACCOMANDA

ai genitori e tutori di minori di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVISA

- che il Responsabile del presente procedimento è il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino";
- che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, come previsto dal

regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo;
- che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione;

Del presente provvedimento è data comunicazione :

- Al Prefetto di Bologna;
- Alla Questura di Bologna;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando del *Corpo Unico* di Polizia Locale "*Reno Lavino*".

IL SINDACO

MASSIMO BOSSO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)